

## OSSERVAZIONI ALLE LINEE GUIDA

### SULLE AZIONI LEGALI E LE NOMINE DI DIFENSORI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, lette le linee guida sulle azioni legali e le nomine di difensori nelle procedure concorsuali datate 22.7.2020 e ricevute il 27.7.2020, osserva quanto segue:

- non si comprende la facoltà (che si auspica non condivisa dagli interessati) di nominare professionisti extra foranei, facoltà peraltro già utilizzata dal nostro Tribunale in sede di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori. Tale possibilità si rivela quanto mai inopportuna sia in linea di principio (in considerazione della grave congiuntura economica, con particolare riferimento al nostro territorio), sia in considerazione delle difficoltà logistico-operative nella gestione dei contatti con gli studi professionali più lontani, sia – non da ultimo – in ragione degli spostamenti che richiederebbe, ove possibile evitabili stante il permanere dell'emergenza sanitaria;
- non meglio descritta è l'improprietà della concentrazione degli incarichi che, anzi, come di frequente si verifica, comporta una migliore sinergia (soprattutto nell'ambito della stessa procedura, ma non solo) e un conseguente risparmio di tempi e di costi, oltre che una miglior gestione degli stessi che presentano spesso problematiche comuni, meglio affrontate se inserite in un quadro sinottico;
- grave appare poi il poter <<ritenere operanti accordi per lo scambio incrociato di incarichi>>, accordi che – di regola e salvo prova contraria che ci si riserva di esaminare – non risultano né sussistenti né, in ogni caso, dannosi per le procedure. Ciò in quanto le scelte dei professionisti avvengono sulla base di rapporti fiduciari, di conoscenza personale e professionale anche risalenti, che non minano (anzi, rafforzano) la diligente gestione delle procedure;
- quanto al parere inerente all'azione da intraprendere si osserva che le indicazioni riportate nelle linee guida presentano profili di dubbia applicazione. Non si comprende, infatti, nel caso in cui lo studio della singola pratica potrebbe portare ad un giudizio prognostico negativo circa l'avvio di un'iniziativa giudiziaria, il motivo per il quale l'attività professionale svolta non debba essere retribuita. Ciò potrebbe portare a due possibili distinte conseguenze senz'altro non proficue alla procedura: si potrebbe, infatti, da un lato procedere ad un esame superficiale della posizione ben sapendo che ogni ulteriore sforzo non sarebbe ricompensato oppure, dall'altro, segnalare l'opportunità di instaurare in ogni caso un contenzioso per vedersi riconosciuto il compenso della fase studio;
- così pure le attività di recupero stragiudiziale per le quali è prevista una specifica voce nel D.M. n. 55/2014. Dette prestazioni – se iniziate con esito positivo e poi interrotte nel tempo per fatto della controparte debitrice – comporterebbero una successiva iniziativa giudiziaria e verrebbero ingiustamente assorbite nella prima fase dell'eventuale attività giudiziale (ove promossa), oppure mai riconosciute qualora si ritenesse di non intraprendere il recupero (come accade nel caso di preventivi e negativi accertamenti patrimoniali in capo al debitore);
- non si comprende, infine, la finalità pratica di accordi tra curatore e legali sul compenso per la prestazione professionale considerato che l'opinamento è comunque sempre rimesso al giudice <<unico titolare del potere di liquidazione ex art. 25 L.F.>>;
- da ultimo, particolarmente oneroso per il difensore della procedura – oltre che non in linea con i principi generali che prevedono il pagamento del compenso al termine della prestazione – è la previsione di imporre al curatore vittorioso il recupero preventivo nei confronti di controparte delle spese di lite prima di chiedere la liquidazione al giudice delegato. Tale previsione può dilatare enormemente il tempo del pagamento della prima attività laddove la controparte non adempia spontaneamente e costringa la procedura a promuovere l'ulteriore attività esecutiva che richiede tempi noti a tutti (soprattutto con riferimento all'esecuzione immobiliare). Nel caso, peraltro, non infrequente di fallimento della controparte il recupero delle spese di lite mediante domanda di ammissione allo stato passivo del credito chirografario imporrebbe poi una vana attesa neppure quantificabile in termini di tempo.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime profondo disappunto sulle considerazioni generali svolte all'interno delle linee guida, nonché forti perplessità sulla opportunità delle modalità operative, sensibilizzando sul punto gli iscritti alle giuste valutazioni in sede di proposta di incarichi.